RIGUARDANTE IL COLLOCAMENTO DI OTTO NUOVI FILI TELEGRAFICI IN AGGIUNTA A QUELLI ESISTENTI DELLA RETE TELEGRAFICA NAZIONALE

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 2,500,000 pel collocamento di otto nuovi fili di bronzo fra le citta' indicate nella tabella annessa alla presente legge, in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale; per l'acquisto dei materiali e delle macchine, e per la mano d'opera; per le rettificazioni di linee ora in esercizio; e per consolidamento delle palificazioni esistenti, allo scopo di renderle adatte a sostenere i nuovi fili.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il collocamento di otto nuovi fili telegrafici in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale
Estremi	Legge 22 dicembre 1905, n. 614
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-collocamento-di-otto-nuovi-fili-telegrafici-in/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it